



Comune di Aidone
 Regione Siciliana
 Libero Consorzio Comunale di Enna
DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

N. 142 DEL 27 NOV. 2024 immediatamente esecutiva: SI € NO €

OGGETTO: MODIFICA APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO TIPO AI SENSI DELL'ART.62 DEL DECRETO LEGISLATIVO N°36/2023 DA SOTTOSCRIVERE CON LE STAZIONI APPALTI RICHIEDENTI L'ESPLETAMENTO DI PROCEDURE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PER I LIVELLI DI QUALIFICAZIONE RAGGIUNTI.

L'annodiduemilaventiquattro, il giorno VENTISETTE del mese di NOVEMBRE alle ore 12.12 e seguenti nella sede Municipale si è riunita la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

			Presenti	Assenti	Firme
1	SINDACO	Raccuglia Annamaria	X		<i>[Firma]</i>
2	VICE SINDACO	Mirabella Alessandra	X		<i>[Firma]</i>
3	ASSESSORE	Tespi Angelo		X	
4	ASSESSORE	Ciantia Nunzio		X	
5	ASSESSORE	Cultreri Guglielmo	X		<i>[Firma]</i>
		totale	3	2	

- o Partecipa il Segretario Comunale **Dott.ssa Annabel Sotera**
- Partecipa, in sostituzione del Segretario Generale, il Vice - Segr. **Dott.ssa Delda Moravia**
- o Assume la Presidenza il **Sindaco Annamaria Raccuglia**
- o Assume la Presidenza il **Vice- Sindaco Mirabella Alessandra** atteso che il Sindaco per motivi istituzionali si allontana constatato il numero legale, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di deliberazione, munita del parere previsto dalla legge, ed esaminate le motivazioni poste a supporto della stessa;

VISTO l'ordinamento degli Enti Locali in Sicilia;

VISTA la normativa in materia;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

Con votazione unanime favorevole espressa nei modi di legge.

DELIBERA

1. di approvare integralmente la proposta allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, corredata del parere su di essa espresso.
2. di dichiarare il presente atto I.E.
3. di comunicare la presente ai capigruppo consiliari, contestualmente alla pubblicazione sul sito istituzionale.

Registrata in Segreteria

Il _____ al n. _____

L'impiegato _____

COMUNE DI AIDONE

Libero Consorzio di ENNA

(AREA TECNICA)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Modifica approvazione SCHEMA DI ACCORDO TIPO ai sensi dell'art. 62 del Decreto Legislativo n°36/2023 da sottoscrivere con le stazioni Appaltanti richiedenti l'espletamento di procedure di gara per l'affidamento di lavori, servizi e forniture per i livelli di qualificazione raggiunti.

Impegno di spesa occorrente: € #####

Fonte finanziamento: CAP. ##### INT. #####

Data 27 NOV. 2024

Il Resp. del Progetto

geom. Lorenzo Calcagno
LORENZO
CALCAGNO
27.11.2024
12:33:09
GMT+02:00

Il Resp. dell'Area Tecnica

Arch. Sebastiano Alesci
Sebastiano
Alesci
27.11.2024
12:34:48
GMT+02:00

Visto: l'Assessore


Approvata nella seduta del 27 NOV. 2024 Immediatamente esecutiva: SI NO

IL SINDACO

Annamaria Raccuglia

Il Segretario Comunale

(dott.^{ssa} Annabel Sotera)



PREMESSO CHE:

- con determinazione n°01/2024 il sindaco ha attribuito le funzioni di Responsabile dell'Area Tecnica all'Arch. Sebastiano Alesci;
- il Comune di Aidone risulta essere Centrale Unica di Committenza ai sensi dell'art. 63 del Codice dei contratti pubblici Decreto Legislativo n°36/2023 sia per lavori (L1) che per servizi e forniture (SF3) ;
- l'art. 62 comma 10 del Decreto Legislativo n°36/2023 consente alle stazioni appaltanti non qualificate di rivolgere domanda di espletamento di procedure di gara alle stazioni appaltanti qualificate per l'affidamento di lavori, servizi e forniture per i livelli di qualificazione raggiunti, ivi inclusi i servizi di architettura ed ingegneria;
- il comma 9 dell'art. 62 del Codice prevede che il ricorso alla stazione appaltante qualificata è formalizzato mediante un accordo ai sensi dell'articolo 30 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al Decreto Legislativo n°267/2000, o ai sensi dell'articolo 15 della Legge n°241/1990;

CONSIDERATO che il Comune di Ribera ha avanzato a questo Ente richiesta di espletamento di una procedura di gara per l'affidamento di un lavoro;

RITENUTO possibile che altri Enti potenzialmente possano avanzare richiesta al Comune di Aidone di effettuazione di gare per l'affidamento di lavori, servizi e forniture in relazione alle qualificazioni disponibili;

PRESO ATTO:

- delle delibere emanate dall'ANAC (Autorità Nazionale Anti Corruzione) nn°465, 466, 467, 468, 469 del 23 ottobre 2024, dove viene evidenziato che una stazione appaltante non qualificata delega lo svolgimento di una gara a una centrale di committenza (o altra stazione appaltante qualificata), quest'ultima deve adottare tutti gli atti e i provvedimenti della procedura di gara, assumendone la relativa responsabilità. Tale delega non deve configurare un'elusione del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti;
- che nella precedente deliberazione della Giunta Comunale n°134 del 07/11/2024 ad oggetto "Approvazione SCHEMA DI ACCORDO TIPO ai sensi dell'art. 62 del Decreto Legislativo n°36/2023 da sottoscrivere con le stazioni Appaltanti richiedenti l'espletamento di procedure di gara per l'affidamento di lavori, servizi e forniture per i livelli di qualificazione raggiunti" nello schema di accordo le delibere emanate dall'ANAC (Autorità Nazionale Anti Corruzione) nn°465, 466, 467, 468, 469 del 23 ottobre 2024, non erano citate, e che pertanto si ritiene opportuno riapprovare in merito;

VALUTATA l'opportunità di disporre di uno SCHEMA DI ACCORDO TIPO da sottoscrivere con gli Enti richiedenti l'esecuzione delle procedure di affidamento;

VISTO/A:

- la disponibilità della struttura tecnica in forza a questo Ente ad espletare le eventuali procedure di gara richieste;
- il Decreto Legislativo n°36/2023;
- la Legge Regionale n°12/2023;
- il vigente O.R.EE.LL.

per quanto sopra detto,

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

- 1) **DI APPROVARE** lo SCHEMA DI ACCORDO TIPO ai sensi dell'art.15, Legge n°241/1990 e dell'art. 62 del Decreto Legislativo n°36/2023 da sottoscrivere tra la Centrale Unica di Committenza Comune di Aidone e la Stazione Appaltante richiedente l'espletamento di procedure di gara per l'affidamento sia lavori che di servizi e forniture;
- 2) **DI AUTORIZZARE** il Responsabile dell'Area Tecnica a firmare lo schema di accordo con le stazioni appaltanti richiedenti;
- 3) **DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile in base all'articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo n°267/2000
- 4) **DI PUBBLICARE** la presente determinazione all'Albo Pretorio, sul sito internet del Comune e sulla sezione on-line dell'Amministrazione Trasparente ai sensi di legge.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

CONSTATATA la corrispondenza a norme, leggi, regolamenti o altre fonti attinenti alla materia specifica e che disciplinano, in concreto, la fattispecie prevista dalla presente proposta di deliberazione;

VERIFICATA la completezza dell'istruttoria;

Ai sensi e per gli effetti dell'art.53 della L.142/90 e della L.R. 48/91, come modificata dall'art. 12 della L.R. 30/2000, esprime parere:

A FAVOREVOLE

in ordine alla **regolarità tecnica** della superiore proposta di deliberazione.

Addì, 27 NOV. 2024 n° 93

Sebastiano Alesci
27.11.2024
12:34:48 dell'Area Tecnica
GMT+02:00
arch. Sebastiano Alesci

Si dà atto che la superiore proposta non comporta, né direttamente né indirettamente, oneri finanziari, né presenta alcuno degli aspetti contabili, finanziari e fiscali previsti dalle vigenti norme, per cui il **parere di regolarità contabile** non è necessario in quanto si risolverebbe in un atto inutile.

Addì, _____

Il Responsabile

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile dell'Area Finanziaria

Ai sensi e per gli effetti dell'art.53 della L.142/90 e della L.R. 48/91, come modificata dalla L.R. 30/2000, esprime parere:

FAVOREVOLE

in ordine alla **regolarità contabile** della superiore proposta di deliberazione.

Addì, 27-11-2024

Il Responsabile

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Il sottoscritto, Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell'art.55, comma 5°, della L.142/90 e della L.R. 48/1991, attesta la copertura finanziaria della spesa occorrente:

Somma da impegnare Euro _____ Cap. _____ Competenza/Residui

Addì, _____

Il Responsabile dell'Area Finanziaria

ESPLETAMENTO DI PROCEDURE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E

FORNITURE AL COMUNE DI AIDONE

L'anno duemilaventiquattro, il giorno dodici del mese di novembre

TRA

- **COMUNE DI AIDONE (EN)** con sede nella piazza Umberto I° n°2, 94010 Aidone (EN) C.F. 82001630845, di seguito denominata, stazione appaltante qualificata, in persona del Responsabile dell'Area Tecnica arch. Sebastiano Alesci autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con delibera di Giunta n134 del 07/11/2024

E

- **IL COMUNE DI RIBERA** con sede in via _____, C.F. _____, di seguito indicato anche "Stazione appaltante non qualificata" in persona del Sindaco pro tempore/Dirigente del Settore _____, ing./dott. _____, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con deliberazione di Giunta n. _____ del _____

PREMESSO CHE:

Recentemente ANAC ha emanato i provvedimenti (delibere 465, 466, 467, 468, 469 del 23 ottobre 2024), evidenziando che quando una stazione appaltante non qualificata delega lo svolgimento di una gara a una centrale di committenza (o altra stazione appaltante qualificata), quest'ultima deve adottare tutti gli atti e i provvedimenti della procedura di gara, assumendone la relativa responsabilità. Tale delega non deve configurare un'elusione del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti.

- Dal 1 luglio 2023 hanno acquisito efficacia le disposizioni del il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (di seguito, per brevità, D. Lgs. n.36/2023);
- l'art. 62, comma 1 del D. Lgs. n. 36/2023 stabilisce che tutte le stazioni appaltanti possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo

non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori;

- il comma 2 del suddetto art. 62 prevede che, per effettuare le procedure di importo superiore alle suddette soglie, le stazioni appaltanti devono essere qualificate ai sensi e per gli effetti di cui l'articolo 63 e dell'allegato II.4 del D. Lgs. n.36/2023;

- ai sensi dell'art. 225, comma 3, del D. Lgs. n. 36/2023, il requisito di qualificazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c) e all'articolo 6, comma 1, lettera c), dell'allegato II.4 è richiesto a decorrere dal 1° gennaio 2024;

- l'art. 62, comma 9 del D. Lgs. n.36/2023 stabilisce la possibilità di ricorrere alla stazione appaltante qualificata o alla centrale di committenza qualificata mediante la formalizzazione di un *"accordo ai sensi dell'articolo 30 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ovvero ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, o mediante altra modalità disciplinante i rapporti in funzione della natura giuridica della centrale di committenza"*;

- l'art. 15 della L. n.241/90, come recepito nella Regione Siciliana con Legge Regionale n.7/2019, sancisce la facoltà per le Amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

- l'Accordo di collaborazione ex art. 15 L. n.241/1990 presuppone un apporto paritetico dei soggetti pubblici coinvolti che collaborano nel perseguire obiettivi comuni di interesse pubblico;

CONSIDERATO CHE:

- la Stazione appaltante non qualificata, che sottoscrive il presente Accordo, intende ricorrere, ai sensi dell'art.62 del D. Lgs. n.36/2023, per il perseguimento delle proprie finalità isti-

tuzionali, alla stazione appaltante qualificata "Comune di Aidone" ai sensi dell'art.63 del D. lgs n.36/2023 per l'affidamento di lavori e/o servizi di architettura e ingegneria di cui al comma 3, lett. a) dell'art.9 della Legge Regionale n.12/2011, come da ultimo modificata dalla Legge Regionale n.12/2023.

Tutto ciò premesso e considerato, le parti come sopra identificate e rappresentate, stipulano quanto segue

ART. 1 - OGGETTO

1. Le premesse fanno parte integrante del presente Accordo.
2. Il presente Accordo ha per oggetto lo svolgimento delle procedure per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, ivi inclusi i servizi di architettura e ingegneria, da parte del Comune di Aidone in favore e per conto della Stazione appaltante non qualificata, come indicata in premessa, ai sensi dell'art. 62 del D. Lgs. n.36/2023.
3. In particolare, l'attività e concerne la procedura di affidamento d'importo superiore alle soglie di cui al comma 1 dell'art.62 del Dlgs n.36/2023 relativa a "lavori per la ristrutturazione dell'impianto polivalente sito in contrada Spataro nel Comune di Ribera – CUP: H092H24000370006".
4. Il Responsabile Unico di Progetto (di seguito, per brevità, RUP) della procedura di cui al comma precedente è l' arch./ing. _____, nominato con _____ della Stazione appaltante non qualificata.
5. La sottoscrizione del presente Accordo non costituisce delega di funzioni ma attribuisce esclusivamente al Comune di Aidone il compito di svolgere le attività relative alle procedure in argomento, ossia l'espletamento di procedure sino alla proposta di aggiudicazione.

ART. 2 - COMPITI DELLA STAZIONE APPALTANTE NON QUALIFICATA

1. Fermo restando i reciproci rapporti di collaborazione, coordinamento ed informazione, sono di competenza della Stazione appaltante non qualificata, tra l'altro ed in particolare:

- a) la definizione delle opere da realizzare e della relativa tempistica, sulla base degli atti di programmazione finanziaria dell'Ente stesso nonché - nel caso di enti locali - l'inserimento dell'opera da realizzare nel piano triennale delle opere pubbliche;
- b) l'individuazione delle fonti di finanziamento;
- c) la definizione dell'oggetto contrattuale (lavori e/o servizi di architettura e ingegneria). La Stazione appaltante non qualificata, previa individuazione delle opere da realizzare, approva il progetto fino alla fase esecutiva o quella necessaria alla procedura di gara a norma delle disposizioni vigenti;
- d) la decisione di contrarre con la quale sono individuati gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
con riferimento alle procedure negoziate previste dall'art 50 comma 1 lett.c), d) ed e) del D. Lgs. n.36/2023, la suddetta decisione a contrarre dovrà contenere i criteri di scelta degli operatori da invitare tra quelli iscritti agli Albi di cui all'art.12 della Legge Regionale n.12/2011, come da ultimo modificata dalla Legge Regionale n.12/2023, e secondo quanto previsto dal comma 4 dell'art.3 dell'allegato II.1 al D.Lgs.n.36/2023.
- e) la compilazione dello schema del bando, del disciplinare di gara e del disciplinare d'incarico (quest'ultimo per i soli servizi di architettura e ingegneria) predisposti dalla stazione appaltante qualificata e la relativa sottoscrizione;
- f) con riferimento alle procedure negoziate, l'approvazione dello schema di lettera d'invito predisposta dalla stazione appaltante qualificata;
- g) la nomina del RUP incaricato ai sensi dell'art.15 del D. Lgs. n.36/2023;
- h) l'acquisizione del CUP, se previsto;
- i) l'attività finalizzata ad attivare e definire la collaborazione con la stazione appaltante qualificata per l'avvio della fase di gara;
- j) la previsione, nel quadro tecnico economico dell'intervento, delle risorse finanziarie di

cui al comma 8 dell'art.45 del D. Lgs. n.36/2023 ed eventualmente delle risorse finanziarie previste dall'art.15 comma 6, nel caso in cui il RUP intenda nominare supporti esterni alla stazione appaltante qualificata e non qualificata;

k) la previsione, nel quadro tecnico economico dell'intervento, della spesa per le attività delle commissioni giudicatrici;

l) l'adempimento di tutti gli obblighi di legge inerenti alle pubblicazioni degli affidamenti e in particolare dei bandi ed allegati, degli avvisi di gara e dei relativi esiti di gara previsti per legge sia nell'albo sia nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito della Stazione appaltante non qualificata, in applicazione di quanto normativamente previsto;

m) l'adozione del provvedimento di ratifica dell'intera procedura di affidamento;

n) la stipula del contratto secondo quanto previsto dall'art.18 del D. Lgs. n.36/2023 e la conseguente esecuzione ai sensi dell'art.8 comma 3 dell'allegato II.4 del D.Lgs.n.36/2023.

In proposito, si evidenzia che il suddetto articolo 8, al comma 3, prevede che *"Le stazioni appaltanti non qualificate per la progettazione e l'affidamento dei lavori, di servizi e forniture o di entrambe le tipologie contrattuali possono, fino al 31 dicembre 2024, eseguire i contratti se sono iscritti all'AUSA e in possesso di una figura tecnica in grado di svolgere le funzioni di RUP"*. A tal proposito la Stazione appaltante non qualificata dichiara di possedere i requisiti di cui al periodo precedente.

o) ogni altro compito previsto dalle norme e dalle circolari vigenti.

ART. 3 - COMPITI DELLA STAZIONE APPALTANTE QUALIFICATA

1. La stazione appaltante qualificata svolge le funzioni di supporto e collaborazione nei confronti della Stazione appaltante non qualificata, secondo quanto previsto dal D.lgs. n.36/2023 e dalla Legge Regionale n.12/2011 (come in ultimo modificata dalla Legge Regionale n.12 del 12/10/2023), provvedendo al relativo supporto con riferimento alle fasi procedurali della gara in argomento, ai sensi dell'art.15 comma 4 e 9 del D.Lgs.n.36/2023, e a

quanto di competenza relativamente ai compiti previsti dall'art.6 comma 2) lettera l) e dall'art.7 dell'allegato I.2 al D. Lgs n.36/2023, sulla base del seguente schema:

a) nomina il Responsabile del procedimento per la fase di gara al quale competono, oltre all'acquisizione del CIG, tutte le attività della procedura fino alla formulazione della proposta di aggiudicazione da parte dell'Organo preposto alla valutazione delle offerte;

b) nomina il Responsabile del procedimento per la fase delle verifiche al quale compete, tra l'altro, la verifica del possesso dei requisiti in capo agli operatori economici secondo quanto previsto dal D. Lgs. n.36/2023;

c) nomina il Responsabile del procedimento per la fase di aggiudicazione, il quale procede - ai sensi del comma 5 dell'art.17 del D. Lgs. n.36/2023 - tra l'altro, all'esame della proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo la verifica del possesso dei requisiti - di cui alla lettera precedente - in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione che è immediatamente efficace.

d) trasmette, a cura del Responsabile della fase di aggiudicazione, terminati gli adempimenti di competenza della Stazione appaltante qualificata, gli atti di gara al RUP della Stazione appaltante non qualificata, alla quale compete la stipula del contratto secondo quanto previsto dall'art.18 del D. Lgs. n.36/2023 e la conseguente esecuzione ai sensi dell'art.8 comma 3 dell'allegato II.4 del D. Lgs. n.36/2023.

2. Con riferimento alle procedure negoziate, il RUP della Stazione Appaltante qualificata come previsto al comma 1 lett. c) che precede, individua - ai sensi dell'art.3 comma 4 dell'allegato II.1 al D.Lgs.n.36/2023 - gli operatori economici da invitare tra quelli iscritti agli Albi di cui all'art.12 della Legge Regionale n.12/2011, come da ultimo modificata dalla Legge Regionale n,12/2023.

La scelta è effettuata, secondo i criteri oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità

dell'affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza, in conformità ai criteri di selezione indicati nella decisione a contrarre adottata dalla stazione appaltante non qualificata e al principio di rotazione ai sensi dell'art.49 del D. Lgs. n.36/2034 e dell'art. 12 comma 3 della Legge Regionale n.12/2011, come da ultimo modificata dalla Legge Regionale n. 12/2023.

ART. 4 - COMMISSIONE DI GARA RELATIVA A PROCEDURE DA AGGIUDICARE CON IL CRITERIO DEL MINOR PREZZO

1. Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalto con il criterio del minor prezzo, la valutazione delle offerte è effettuata dalla Commissione di gara istituita ai sensi dell'art.9 comma 7 della Legge Regionale n.12/2011 (come da ultimo modificata dalla Legge Regionale n.12/2023) e secondo quanto previsto dall'art.93 comma 7 del D. Lgs. n.36/2023.

2. La Commissione di gara effettua, altresì, la verifica della documentazione amministrativa in quanto organo a ciò deputato ai sensi dell'art.7 lett. a) dell'Allegato I.2 e attiva, qualora ne ricorrano i presupposti, la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del D. Lgs. n.36/2023.

3. Tutte le comunicazioni relative alla gara di cui al presente Accordo aventi rilevanza esterna dovranno essere pubblicate ai sensi di legge.

ART. 5 - COMMISSIONE DI GARA E COMMISSIONE GIUDICATRICE RELATIVE A PROCEDURE DA AGGIUDICARE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA

1. Con riferimento alle procedure di aggiudicazione di contratti di appalto con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la verifica della documentazione amministrativa è effettuata dalla Commissione di gara istituita ai sensi dell'art.9 comma 7 della Legge Regionale n.12/2011 (come da ultimo modificata dalla Legge Regionale n.12/2023), in quanto organo a ciò deputato ai sensi dell'art.7 comma 1 lett. a) dell'allegato I.2.

La stessa Commissione di gara attiva, qualora ne ricorrano i presupposti, la procedura di

soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del D.Lgs.n.36/2023.

2. Tale Commissione sarà supportata – da personale esperto nell'uso della piattaforma elettronica certificata in uso dalla stazione appaltante Mercato Elettronico per le Pubbliche Amministrazioni (MEPA), individuato con apposito provvedimento.

3. La valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico compete a una Commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto, ai sensi dell'art.93 del D.Lgs.n.36/2023.

4. La Commissione è composta da un numero dispari di componenti, da tre a massimo cinque, anche esterni, nominati in questo caso secondo le previsioni dell'art. 8 della Legge Regionale n.12/2023, in possesso del necessario inquadramento giuridico e di adeguate competenze professionali. Della Commissione giudicatrice fa parte il RUP della stazione appaltante non qualificata o altro dipendente della stessa.

5. La nomina della Commissione giudicatrice è di competenza del Dirigente dell'UTC della stazione appaltante qualificata.

6. Tutte le comunicazioni relative alla gara di cui al presente Accordo aventi rilevanza esterna dovranno essere effettuate tramite la piattaforma dedicata (Mercato Elettronico per le Pubbliche Amministrazioni (MEPA)).

ART. 6 – RISORSE FINANZIARIE

1. Le risorse finanziarie previste nel presente Accordo sono a carico della Stazione appaltante non qualificata.

2. Oltre alle somme di cui al presente articolo, restano a carico della Stazione appaltante non qualificata anche le spese relative ai costi per l'espletamento della gara (commissioni di gara ecc...) i contributi di gara in favore dell'ANAC, quelle concernenti le pubblicazioni degli avvisi di gara e delle relative risultanze, le spese relative a eventuali contenziosi nonché tutte le ulteriori spese di procedura che dovranno essere riportate nei quadri economici di spesa dei

provvedimenti emanati dalla stessa Stazione appaltante non qualificata.

3. Alla stazione appaltante qualificata sarà riconosciuto e pagato un importo dato dalla somma di una quota calcolata secondo fascia di popolazione ove si svolge l'intervento, una quota relativa all'importo posto a base di gara suddiviso per fasce di importo ed una relativa al rimborso delle spese dei componenti la commissione aggiudicatrice.

PROSPETTO IMPORTI SPETTANTI ALLA STAZIONE APPALTANTE QUALIFICATA

QUOTA

ABITANTI

(€ 1.000,00 fino a 10.000) 0,1 €/abitante

I SCAGLIONE

(0-500k€) 1,00%

II SCAGLIONE

(500-2.000k€) 0,50%

ECCE DENZA

(>2.000 k€) 0,25%

Spese per commissione giudicatrice € 300,00 /seduta/componente

oltre oneri ed IVA

3. Per quanto non previsto dal presente Accordo si fa riferimento alla normativa e ai regolamenti vigenti in materia.

ART. 7 - DURATA

1. Il presente Accordo ha validità di anni 3, rinnovabile tacitamente per ulteriori 3 anni.

2. Nella esecuzione del presente Accordo le parti sono tenute al rispetto del principio di leale collaborazione e della normativa vigente in materia.

ART. 8 - CONTROVERSIE

Le Parti si impegnano a risolvere, prioritariamente, in via bonaria eventuali controversie re-

lative all'interpretazione, esecuzione, validità od efficacia del presente Accordo.

ART. 9 - RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente Accordo si rimanda a quanto disposto dal D. Lgs. n.36/2023 e dalla Legge Regionale n.12/2011, come da ultimo modificata dalla Legge Regionale n.12/2023, e alle ulteriori disposizioni previste nella stessa Legge Regionale n.12/2023.

ART. 10 - REGISTRAZIONE

Il presente Accordo composto da n. _____ pagine scritte per intero e n. _____ righe della pagina _____ ed è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16, Tabella B annessa, al D.P.R. del 26.10.72 n.642 e non è soggetto a registrazione ai sensi dell'art.1 della Tabella del DPR n.131/86.

Aidone li,.....

Firma

Firma